

n. prot. _____ cl.DV 6.07/6.7 del 04/06/2013

a mezzo: (posta ordinaria, AR, fax, ecc.)

Alla C.a. Responsabili Dipartimenti

Responsabili Settori Supporto tecnico di Dipartimento

Responsabile del Settore Mugello

Responsabile del Settore Versilia/Massaciuccoli

p.c. Coordinatori di Area Vasta

Responsabili Settori Attività Amministrative di AV

Responsabile Settore Pianificazione, controllo e sistemi di gestione

Responsabile Commissione Aque

Direttore Generale

Direttore Tecnico

Settore Bilancio

Oggetto: revoca nota cl. DG 6.07/6.7 del 27.02.2012 e indicazioni per la prima attuazione dell'art. 5, comma 2, DPGR n. 46/R/1998, come modificato con DPGR n. 76/R/2012

Con riferimento alla nota cl. DG 6.07/6.7 del 27.02.2012 con cui si disponeva la sospensione di ogni richiesta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 124, co. 11, D.lgs. 152/06, nell'ambito di procedimenti di rilascio di autorizzazioni allo scarico, si fa presente che a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al DPGR n. 46/R/1998 apportate con DPGR n. 76/R/2012, è venuto meno ogni dubbio di legittimità di tali richieste rispetto al sistema di finanziamento ARPAT di cui alla L.R. n. 30/2009. A seguito delle suddette modifiche, infatti, l'articolo 5 "Oneri istruttori" del DPGR n. 46/R/1998 recita:

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 4, 5, 6 e 10 della legge regionale, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere 50 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e 100 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, gli enti competenti che autorizzano lo scarico.

2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle disposizioni di cui alla l.r. 30/2009 per le prestazioni ARPAT, in relazione al

tipo di recettore e di acque reflue e comunicata al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.

4. In caso di rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento le somme versate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono rimborsate.

In relazione al mutato quadro normativo, ogniqualvolta l'Agenzia rilasci un parere nell'ambito dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni allo scarico, è necessario provvedere, per il tramite degli Sportelli unici per le attività produttive, alla richiesta di pagamento degli oneri istruttori di cui al comma 2 della disposizione citata. Considerando tuttavia che è in corso di definizione, da parte dell'Agenzia, uno specifico atto di determinazione dei costi delle attività, da utilizzarsi quale parametro di riferimento laddove la normativa vigente ponga a carico dei titolari delle attività i costi istruttori e/o di controllo, nelle more della sua approvazione, appare opportuno rinviare ad atti successivi la determinazione del *quantum* degli oneri di cui in oggetto.¹

In relazione a quanto sopra, si invitano pertanto le strutture ARPAT a segnalare, in fase di invio dei pareri di competenza agli enti titolari dei procedimenti, che in attesa della definizione di uno specifico atto di determinazione dei oneri istruttori di cui all'art. 5, comma 2, del DPGR n. 46/R/1998, di spettanza dell'Agenzia, le somme da porre a carico dei richiedenti l'autorizzazione allo scarico, saranno comunicate con successivi atti.

Considerando, inoltre, che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, "*Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento*" e al fine di semplificare le procedure, sarà necessario proporre agli Sportelli unici l'inserimento nei titoli autorizzativi di una specifica disposizione che dia conto al richiedente l'autorizzazione, del dovere di pagamento degli oneri di cui all'art. 5, comma 2, del DPGR n. 46/R/1998 che gli saranno successivamente comunicati da ARPAT, unitamente alle modalità di versamento.

Per quanto sopra, a far data dalla presente, sono da considerarsi revocate le disposizioni di cui alla nota cl. DG 6.07/6.7 del 27.02.2012.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art. 1 co.1 lett. r) del DLgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art 71 del DLGS 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizione di cui all'art 3 del DLgs 39/1993

¹ Si precisa che per la suddetta fattispecie non possono essere utilizzate le voci del Tariffario delle prestazioni di cui alla D.G.R.T n. 1483/98 e s.m.i., risultando queste ultime applicabili soltanto nei casi in cui norme regionali vigenti espressamente le richiamino.